

LODOVICO ZDEKAUER

SU L'ORIGINE DEL MANOSCRITTO PISANO

DELLE

PANDETTE GIUSTINIANEE

E LA SUA FORTUNA NEL MEDIO EVO

PROLUSIONE AL CORSO LIBERO DI STORIA DEL DIRITTO ITALIANO
NELLA R. UNIVERSITÀ DI SIENA

SIENA

ENRICO TORRINI, EDITORE

—
1890

La evidenza di alcuni dati di fatto, per minimi che siano, mi diede animo rendere di pubblica ragione il seguente studio (*).

Anche se nessuna delle mie conclusioni potesse reggere ad una critica severa, pure mi sembra rimarrà stabilito per mezzo di questi fatti che la edizione grande di Mommsen non può essere riguardata come se fosse l'ultima parola sul testo fiorentino. Soltanto un Facsimile del codice intero può offrire la garanzia ed il mezzo di giudicarlo bene.

(*) Si è voluto lasciare a questo lavoro la forma di prolusione, per levargli anche l'apparenza d'ogni pretesa. Esso non vuole esaurire un soggetto che in fondo non potrebbe essere esaurito se non da una storia intiera del diritto romano nel medio evo, ma intende rilevarne soltanto alcuni punti, e precisamente quelli, in cui crede portare un contributo per quanto minimo alla soluzione delle questioni particolari, che si collegano colla storia di questo testo.

La prima idea di tale studio, cominciato nel 1887, mi diede il chiarissimo abate *Nicola Anziani*, già prefetto della Biblioteca Laurenziana, e sono lieto rendergli pubblicamente i più sentiti ringraziamenti.

Per tale impresa già sembrava interessarsi S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia, Zanardelli, ed essa ha in suo favore il parere degli artisti.

Se il mio scritto potesse contribuire a mettere in evidenza la utilità e la convenienza di tale riproduzione, — riscontrata, s'intende, da paleografi e da giureconsulti, — io crederei già avere fatto abbastanza; poichè questa mi sembra un'impresa degna della nazione che è custode dei tesori più grandi della civiltà.

LODOVICO ZDEKAUER.

Siena il 27 Novembre 1889.

SIGNORI!

Essendomi concesso rivolgere nuovamente la parola da questo posto ad una schiera eletta di maestri e di scolari della insigne nostra Università Senese, mi stimo veramente felice poterlo fare questa volta in nome di quella Scienza, alla quale io ho dedicato la mia vita, in nome della storia del diritto, disciplina quasi del tutto moderna, e che pure è salita in massima stima, da quando la scuola storica ha rivendicato alla giurisprudenza il primato fra le discipline deduttive, e specialmente fra noi, da quando l'Italia risorgendo si è costituita in Regno unito.

Quale in mezzo al campo sterminato della storia del diritto italiano possa essere il posto d'una Scuola storica del diritto in Siena, non mi pare cosa dubbia. La storia del nostro diritto deve essere studiata a regioni, e, prima che si possa pensare ad una sintesi, bisogna conoscere i rapporti intimi che corrono fra le diverse forme che prendono le istituzioni civili nella loro evoluzione in tutte le varie regioni d'Italia. Il Diritto e quindi anche la sua Storia traggono la loro vita da un immediato ed intimo rapporto col suolo, da cui il diritto stesso nacque; e la Scuola, insistendo su questi rapporti e rilevandoli nei loro

intimi particolari, avrà rilevato nello stesso tempo il concetto che più ci importa: quello del diritto nostro proprio e nazionale.

Per lo storico del diritto l'Italia si divide in due grandi territorii; il territorio Lombardo-tosco e quello Greco-normanno. Al primo appartiene Siena. Quindi il compito di una Scuola storica del diritto a Siena sta precisamente nell'essere per eccellenza Senese. Essa potrà cominciare il suo lavoro collo studio dei Documenti privati che dall'ottavo secolo in poi furono rogati nel territorio senese, quasi gli unici e nello stesso tempo i più eloquenti documenti della vita civile in questi tempi oscuri sì ma che pure contengono in sè il germe di quella grandezza, che avvolge l'Italia dal Mille in poi. Per i documenti privati di questi secoli vale quel che lo storico romano fa dire a Camillo: « *Si haec vitae monumenta te non movent, nulla te movebunt.* » Il diritto antico si trasforma in questi tempi, in cui dai monasteri partivano i missionarii della civiltà ed in cui i castelli dei grandi Longobardi e Franchi-Salici coronavano le ridenti colline di questo gentil paese. Nelle carte private la nostra scuola potrà studiare il contratto nel senso più vasto, il documento dispositivo, comprobatorio e giudiziario, sì nella forma come nel contenuto, rammentandosi sempre che il « *minima non curat praetor* » non vale per lo storico del diritto, e che un indizio di forma, per quanto lieve sia, può diventare d'importanza decisiva, svelandoci cambiamenti intimi nel concetto giuridico.

Stabilito quanto dei diritti gentilizi sia entrato nei documenti privati e quali tracce di diritto romano vi s'incontrino, la nostra Scuola nel X e XI secolo potrà seguire l'impero che spesse volte piantò il suo stendardo sul campo di Siena ed iscrisse a lettere di fuoco il suo gran nome negli Annali di questa città. Sarà da indagare quale influenza abbia preso il dominio imperiale e specialmente il franco-salico sull'amministrazione della giu-

stizia, influenza che, secondo il mio parere, specialmente per quel che riguarda la procedura civile, fu assai più grande qui che altrove; e merita essere studiata, perchè si annoda alle istituzioni di un'epoca delle più memorabili per noi, a quella della Contessa Matilde.

In fine rimane il compito più grato: quello di vedere in qual modo si sia formato il Comune libero ed indipendente (1), che per secoli si resse a forma di repubblica, la « *Sena vetus* », grata agli Dei, e alla quale infatti si rivolgono ancora oggi ed oggi più che mai i nostri pensieri e le nostre più fervide speranze.

Certo si è che per lo slancio che prende la vita civile nei secoli XII e XIII, i più svariati elementi s'intrecciano nella storia del nostro diritto; e dopo aver accennato quanto interesse possa svegliare lo studio dell'antico diritto regionale, intendo rilevare come esso si colleghi colle ricerche d'interesse generale. A tale scopo mi sono proposto svolgere in questa prolusione una questione, alla quale i documenti toscani hanno portato un non lieve contributo: vale a dire quella sull'origine e sulla fortuna di quel meraviglioso Codice delle Pandette, che secondo una leggenda pisano-senese (2), fu trovato nell'anno 1136

(1) Molti materiali per gli studi ora raccomandati si trovano in *Giulio Ficker. Forschungen zur Reichs und Rechtsgeschichte Italiens*, Innsbruck, Wagner, 1868-1874, specialmente nel vol. IV, che contiene i documenti. La letteratura antica si trova enumerata *in extenso* in fine del I° vol. (p. 374 seq.) della medesima opera.

Quanto agli Statuti del Comune daranno un buon punto di partenza: *Il costituito dei Consoli del Placito*, pubblicato da me negli 'Studi Senesi' (1889); ed il *Breve degli Ufficiali*, già stampato dal compianto L. Banchi (Firenze, 1868).

(2) La notizia più accreditata sul ritrovamento delle Pandette a Amalfi è basata sopra una cronachetta, pubblicata dal Sig. *Enea Piccolomini*, Professore di lingua greca all'Università di Roma, per le nozze Teza, nel 1877. Questa cronachetta ed il buon nome dell'editore hanno ingannato autorità tali quale il *Pernice* (*Zeitschrift der Savigny stiftung*. VI. 300) ed il dotto Bibliotecario di Halle, *Otto Hartwig*,

dall'Imperatore Lotario nella espugnata Amalfi, e che da lui donato ai Pisani cagionò il più profondo movimento intellettuale che mai abbia cagionato un libro non religioso, ma che pure direi un libro sacro, perchè ha portato il sacro nome del diritto sotto la scorta delle aquile romane fino agli ultimi confini del mondo.

La importanza del Codice pisano delle Pandette per la storia del nostro diritto medievale sta precisamente in questo: che esso offre l'unica e nello stesso tempo la più manifesta prova, come in Italia non si sia mai perduto l'uso e nello stesso tempo la cognizione scientifica del diritto romano.

Questa è la mia tesi principale che credo abbia un interesse particolare non solo per la storia del diritto, ma per quella della civiltà in generale.

I sommi ingegni delle scienze storiche e giuridiche da

(Neues Archiv. IV, 1879, p. 416). Essa però è presa da un manoscritto del sec. XVII (C. VI. 8, della Biblioteca Comunale di Siena), che appartenne alla raccolta Benvoglianti, e che contiene copie di cose disparatissime, copie, le quali tornano su altre copie, forse del secolo precedente. La nostra cronaca, che sta a f. 349-367, non ha data nessuna, annoda ad un lunario in volgare, anch'esso privo di data e per niente di buona lingua; e quel che è peggio, la cronaca è monca in fine, in modo che non v'è nemmeno *indizio* per la sua età, poichè può essere stata condotta benissimo a tempi più recenti. Anzi la lingua della cronachetta addirittura non è del Dugento. Infine la notizia stessa che essa dà, contiene uno sproposito, poichè dice letteralmente così: (f. 362): « Malfi e lo suo docato, onde li Pisani anno le pandetta, pigliarno li Pisani ne. MCXL. et Napoli tenoro anni VIII ». A cui una mano dello stesso tempo, cioè del Settecento sottomorigando « *Napoli* », in margine aggiunse: « Così pare, che dica, ma si crede debba dire Malfi ».

Non rimangono dunque per tale leggenda che le fonti enumerate dallo *Savigny*, e da lui — e già prima di lui dal *Grandi*, (epistola de Pandectis pag. 22), — assai bene e con grande buon senso confutate. La leggenda d'Amalfi è respinta ultimamente anche dal *Conrat*, *Geschichte der Quellen* etc. pag. 74, n. 5. Il fatto di trovarla in cronache pisano-senesi, ma non in quelle amalfitane, è assai caratteristico, ed in seguito cercheremo spiegarlo colla migrazione del codice stesso.

tempi antichi si sono occupati di questo testo, che oggi custodito in Firenze nella Biblioteca Mediceo-Laurenziana è alla portata di tutti. Chi sa quali mani lo hanno toccato durante i secoli trascorsi dalla sua compilazione insino a che riapparve fra popolazioni altamente civili, nel cuore della Toscana! Poichè in questo punto già mi pare opportuno rilevare come il primo documento, che parla nel medio-evo con parole esplicite del Digesto, è un documento toscano, rogato in favore del monastero di S. Michele Archangelo in Marturi, presso Poggibonsi, nell'anno 1075. Dalla pubblicazione delle Pandette fino a questa carta, della quale ci occuperemo in seguito, si apre un abisso di cinque secoli, in cui non abbiamo che poche o, come taluni modernissimi vorrebbero (1), nessuna traccia dell'uso e nemmeno della conoscenza del Digesto. — E questo è il meraviglioso del manoscritto pisano: essere scomparso per tanti secoli, che sembrano ignorare infine la sua esistenza, e pure essere rimasto nella sua bellezza artistica quasi intatto; giacchè la sua conservazione è così perfetta, che pare un miracolo: e quel che merita speciale considerazione: nessuna mano barbara ha osato (come era costume del medio evo) apporvi delle glosse o degli scolii.

Certamente, quando nell'anno 1490 Angelo Poliziano scoperse i versi greci che stanno fra il rubricario e la costituzione « *Deo auctore* » :

Βίβλον Ἰουστινιανος ἀναξ τεχνήσατο τήνδε

(1) Alludo in ispecial modo all'opera del Prof. *Conrat*, *Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts im früheren Mittelalter*. Leipzig, 1889, nella quale egli riassume e restringe alquanto (per quel che mi sembra) le sue idee intorno al Digesto in Italia, enunziate già in varî scritti precedenti, che furono annunziati in parte da me stesso nell'*Archivio storico italiano*, 1888 (Estr. pag. 28 seq.). Intorno alla lite, sorta fra lui ed il Prof. *Fitting* di Halle, vedi la esposizione lucida di *Luigi Chiappelli* nella sua edizione della *Glossa Pisotese*, Torino, 1885, spec. nel § 4.

balenò nella sua mente il pensiero essere questo l'esemplare autentico dell'Opera, che Triboniano ed i suoi compagni per ordine dell'Imperatore bizantino avevano compilato. Le indagini moderne, benchè non possano approvare la opinione dell'Umanista, pure non si allontanano troppo dal suo concetto. *Teodoro Mommsen*, che nella sua grande edizione del Digesto (1) riassume il lavoro secolare sul manoscritto pisano, ha stabilito ed i più insigni paleografi del nostro tempo hanno approvato la tesi: che il codice pisano sia scritto sulla fine del VI o nei primi anni del VII secolo della nostra era. Tralascio di discutere la maggiore o minore probabilità di queste due date, ma inclino piuttosto all'opinione che il nostro codice, distante dall'Autentico varie generazioni, sia scritto nei primi anni del VII secolo della nostra era.

La questione dell'età va unita intimamente a quella della origine, ed esse devono trattarsi insieme. Ma la origine del testo pisano è dubbia. *Teodoro Mommsen* dice che esso difficilmente sarà stato scritto a Costantinopoli, e con quella noncuranza che è permessa solamente ai sommi, aggiunge: che si sarà scritto piuttosto in provincia, per esempio a Messana o a Tessalonichi (2).

(1) *Digesta Iustiniani Augusti, recognovit adsumpto in operis societatem Paulo Kruegero Th. Mommsen, Berolini, apud Weidmannos, 1870, 2 vol. in 4°. Praefatio, nel vol. I, pag. V. — LXXXXVI.*

Un riassunto magistrale delle questioni che si riferiscono alla tradizione del Digesto nel m. e. vedi ora in; *Paul Krüger, Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts, Leipzig, 1888, § 52: Die handschriftliche Überlieferung der justinianischen Rechtsquellen* (p. 380 seg.); e tra noi *Vito La Mantia* nello scritto: *Su l'imitazione bizantina negli scritti dei glossatori*, — nella « *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, » diretta da Schupfer e Fusinato, 1889, pag. 14 seg.

(2) L. c. pag. XXXX: « *E contrario quod Florentinus liber descriptus est ex codice imperfecto neque uno loco hiante potest quidem eo ducere, ut aliquantum temporis intercesserit inter eius perscriptionem et aetatem Iustinianam: sed cum probabile sit ne ea quidem aetate*

Certamente a Costantinopoli il nostro codice non è stato scritto.

Ciò provano la mancanza di una pagina intera, lasciata in bianco per esser colmata in seguito, e le varie lacune minori, che nel nostro testo si trovano; l'indice Fiorentino che non in tutto risponde al contenuto del manoscritto; e le sigle, bensì poche, che nel testo si riscontrano (1) — tutte cose che provano, come lo scrivano del nostro codice copiasse da un testo difettoso; — cose che certamente in un codice scritto a Costantinopoli, accanto all'Autentico, non potevano succedere. Ma quel che più mi muove è questo: che da Costantinopoli devono essere stati spediti in Italia esemplari speciali, destinati per l'Occidente. Ciò è tanto vero che le compilazioni Giustinianee, mandate in Italia nel principio dell'anno 535 con programma editale, furono deposte soltanto negli archivi del Senato romano e vi rimasero lettera morta sino al 539 o 540 (2). Trovare in Italia un esemplare orientale sarebbe tanto strano, quanto trovarne uno destinato per l'Italia, in Oriente.

Certo si è che una probabilità interna maggiore parla per l'origine occidentale che per l'origine orientale del testo pisano. Questa probabilità va aumentando nell'osservare le particolari circostanze in cui nacque ed in cui dovette essere copiato questo singolare manoscritto. Siamo abbastanza bene informati sulla scrittura usata in occidente e specialmente in Italia nel VI e VII secolo. La

digestorum exemplaria magno numero protitisse, ne hoc quidem multum probat, maxime si ponas, quod quominus ponamus nihil impedit, librum scriptum esse non Constantinopoli, sed in provincia, verbi causa Messanae vel Thessalonicae.

(1) Su queste lacune vedi quel che dice il Mommsen, l. c. a pag. LV. della Prefazione, sotto la Rubrica: « Florentini libri hiatus. »

(2) Augusto Gaudenzi, Sui rapporti tra l'Italia e l'impero d'Oriente fra gli anni 476 e 554 e. c. — Bologna, Tipografia militare, (p. 172).

letteratura giuridica romana nei primi secoli del cristianesimo deve essere stata enorme ed il mercato librario ne era inondato. Per conseguenza, ed essendo i librai anche esemplatori, si formò una scrittura speciale per i codici giuridici, di cui dà l'esempio più noto il Palimpsesto veronese di Gaio ed alla quale allude Giustiniano stesso al punto ove ordina che le Pandette siano scritte senza abbreviazioni, sigle e ligature, — particolarità della scrittura che mostrano un'altra volta i codici medio-evali del XI e XII secolo, pieni di abbreviature proprie alla Giurisprudenza. A chi vorrà confrontare il manoscritto di Gaio come fu riprodotto dallo Zangemeister (*Exempla* tav. 24) e dallo stesso Studemund, — la cui immatura morte la scienza piange, — coi fac-simili del manoscritto fiorentino e specialmente con quelli della così detta VIII^a mano, troverà che questi due manoscritti, che distano fra loro non più di un secolo, malgrado il diverso carattere del contenuto, hanno tanti punti di contatto, che possiamo dire la loro scrittura particolare alla Giurisprudenza occidentale dalla fine del V al principio del VII secolo. —

Infine la traccia per quanto debole d'una sottoscrizione latina che si trova nell'ultimo foglio del codice, conferma la opinione da noi difesa; poichè, se fosse stato scritto in Oriente, il nostro codice porterebbe una sottoscrizione greca, non latina.

Questa prima sottoscrizione, finora (per quanto io sappia) non osservata da nessuno, merita la massima attenzione, perchè serve a provare, come il nostro codice non sia un Autentico.

Essa, quasi del tutto rasa, è della stessa mano e scritta colla stessa grafia del codice; quel che essa contenne, non lo sappiamo; ma dall'esempio degli altri codici del tempo che portano sottoscrizioni, è d'uopo credere, che essa si riferiva ad una emendazione o collazione (*contuli*) come dire si voglia. Oltreciò si vede che era scritta in

caratteri onciali, segno evidente come anch'essa fosse solamente copia di quella sottoscrizione, che lo scrivano trovava innanzi a sè nel codice che copiava; non una sottoscrizione originale, che necessariamente sarebbe scritta in caratteri corsivi.

Un'analisi particolare appoggia vieppiù la congettura avere il nostro Codice origine italiana. In un tempo di generale decadenza, quale fu il VI ed il principio del VII secolo, pochi erano i luoghi che si trovassero nelle condizioni necessarie per potere eseguire un'opera sì colossale e per eseguirla in modo sì egregio.

Varie sono le condizioni volute a questo scopo.

La prima, che fosse una città ove si parlasse in egual modo latino e greco; ma che avesse il carattere piuttosto di città greca che di latina.

La seconda, che vi fosse una grande scuola di scrittura e che avesse prodotto codici, i quali per la mole, per la grafia, per la indole mostrassero analogia col nostro manoscritto.

In fine che l'ulteriore svolgimento della scienza giuridica e tutta la fortuna del diritto romano nel medio-evo si colleghino in modo organico con questo luogo d'origine.

Ora io ritengo che queste tre condizioni convengano ad una città, che nella storia del nostro diritto medioevale occupa un posto d'onore: intendo dire a Ravenna.

Per concludere sull'origine Ravennate del nostro manoscritto abbiamo due vie: l'una indiretta, per esclusione; l'altra diretta, per testimonianze ed indizi diretti.

Il nostro codice deve essere scritto in un grande centro di cultura, sulla fine del VI oppure, come io sto a credere, sul principio del VII secolo, — prima però che fossero interrotte le relazioni coll'Africa (640). La conquista dell'Africa interruppe il commercio del *papiro* e della *perga-*

mena; quello veniva dall'Egitto (1) questa dalle provincie dell'Africa, propriamente detta (2).

Tale centro non può essere stato Roma, di dove dopo la caduta di Gregorio Magno — il quale cita il Digesto, — si asportavano codici, ma non se ne facevano nuovi di grande importanza: fatto illustrato dalla vita di S. Colombano e dai codici del Monastero di Bobbio, copiati sugli Originali consolari, asportati da Roma. Contro una origine romana parla anche il fatto essere il nostro codice scritto da scrivani greci.

Se escludiamo Roma, non so a quale città pensare che avesse potuto produrre una simile opera. Ai pochi Monasteri che allora si ergevano, appena fondati, sulla rupe di Monte Cassino, a Bobbio, a Terracina, non può attribuirsi una simile impresa, destinata a usi del commercio librario. Il codice evidentemente è una copia, scritta in una officina. Ciò risulta già dal fatto che esso è scritto se non da dodici certamente da molte mani ed emendato e riveduto da maestri di scrittura, non già da giurisperiti. Aggiungi che sulla fine del VI e più ancora sul principio del VII secolo l'arte della scrittura in Italia era in generale decadenza; e che quindi un codice come il nostro dovette essere scritto in un centro, che avesse mantenute vive le tradizioni antiche di calligrafia, e che avesse nello stesso tempo un commercio librario fiorente. Sono escluse assolutamente le città del mar Tirreno, poichè il nostro manoscritto, come in seguito proveremo, già nel secolo IX si trovava su territorio Lombardo-tosco. I documenti dell'Italia meridionale e specialmente quei del golfo di Salerno, che ora, grazie al Codice diplomatico Cavense, si

(1) Intorno al Papiro vedi *Cesare Paoli*, *Del Papiro come materia che ha servito alla scrittura*, Firenze, Le Monnier, 1878, specialm. il cap. IV. 'Storia d. carta di Papiro.'

(2) *Wattenbach*, *Schriftwesen*, pag. 253.

conoscono a fondo, nei secoli remoti del medio-evo non mostrano influenza di diritto romano; e se mai il codice in questo tempo si fosse trovato in tali paraggi, sarebbe stato glossato e porterebbe le tracce di mani barbare.

Prendendo ora la via degli indizi diretti, la prima delle condizioni volute parla altamente in favore di Ravenna, città non solo bilingue, ma a dirittura greca, e nella quale per le sue relazioni coll'impero Bizantino necessariamente dovette essere inviato un esemplare dei Codici pubblicati da Giustiniano.

Quanto all'esistenza d'una grande scuola di scrittura in Ravenna essa fu già accertata dagli studiosi di storia ravennate, e può essere confermata da varie altre testimonianze.

In primo luogo rammenterò il famoso Archivio *Ursiano* (1), dal quale derivano moltissimi dei nostri antichi papiri e dal quale fino quasi dalla sua origine (IV sec.) uscirono carte e codici.

Rileverò poi la sottoscrizione del codice Vaticano 4229, che contiene fra le altre cose un Pomponio Mela ed un Valerio Massimo: questi portano la sottoscrizione del correttore *Flavio Rusticio Elpidio Domnulo*, conosciuto per altre sue sottoscrizioni, e specialmente per quella nel più antico ed importante codice di Valerio Massimo, dove è ricordata Ravenna:

*feliciter emendavi. descri
plum ravennae rusticius
elpidius domnulus v. c.*

Alla fine di molti manoscritti di *Macrobio in Somnium*

(1) Il dotto abate Anziani mi fa osservare, che facilmente il nostro codice deve avere fatto parte dell'Archiviano Ursiano stesso; la meravigliosa conservazione del codice e l'essere rimasto netto di glosse marginali costringono a credere che egli già dal momento della sua nascita deve essersi trovato in mano di gente colta ed autorevole.

Scipionis di Cicerone trovasi una sottoscrizione del correttore *Aurelio Memmio Simmaco*, suocero di Boezio, dove è detto: *emendabam... Ravenne* (1). In fine vorrei dirigere l'attenzione sovra un celebre Codice della Laurenziana, quello dell'Orosio, del VI secolo, che è forse il più vicino alle Pandette per riguardo alla grafia, e che porta in fine del libro V la seguente sottoscrizione:

*Confectus codex in statione magistri
Uiliaric Antiquarii | ora pro me scriptore
Sic dominum habeas protectorem. |*

Il nome di Uiliaric, ostrogoto, e che rammenta quello di Vilia, conte del patrimonio di Re Teodorico, ritorna in un papiro ravennate della fine del VI secolo. Se dunque questo Codice è scritto a Ravenna, rimane stabilita la esistenza di grandi officine librerie (*stationes*) in questa città (2), capaci di eseguire lavori tali da rimanere non solo un monumento della scuola di calligrafia, ma della cultura di tutto il secolo: lavori, che per la grafia, per la mole, per la indole hanno una evidente affinità colle Pandette. Del resto questo punto della questione dovrà decidersi in ultimo per mezzo di criteri paleografici, sui quali sarebbe inutile insistere.

(1) *Otto Iahn*, Ueber die Subscriptionen in den Handschriften römischer Classiker, — nei: Berichte über die Verhandlungen der K. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig; Philologisch historische Classe, Dritter Band, 1851. p. 327-372.

(2) Intorno alla sottoscrizione di *Viliaric* nel codice di Orosio vedi *Wattenbach*, Schriftwesen, pagg. 356 o 449 (2^a edizione, 1875). Ritrovansi le parole di questa sottoscrizione 'ora pro me scriptore, sic dominum habeas protectorem' in un Evangelario saec. VII di Würzburg (*Ibidem*, pag. 232). Sulla parola '*statio*' lo stesso erudito l. c. pagg. 449, 450. — So bene che l'Orosio della Laurenziana si attribuisce al VII secolo; ma un confronto colle Pandette fa stimare queste alquanto più recenti di quello: mentre l'Orosio sembra avvicinarsi più ai framm. di Pommersfeld.

La terza condizione voluta, che l'ulteriore svolgimento della scienza giuridica e tutta la fortuna del diritto romano nel medio-evo si colleghino in modo organico con questo luogo d'origine, mi sembra sia per Ravenna la più favorevole di tutte.

È un fatto che le principali opere della Giurisprudenza pre-irneriana, per quanto riguarda il diritto romano, provengono direttamente o indirettamente da Ravenna. Basterà rilevare la fonte delle *Exceptiones* di Pietro, il *Libellus de verbis legalibus* di Pietro Crasso, gli scritti di S. Pier Damiano e forse anche la fonte del *Brachylogus iuris civilis*, per accertare come una continua e non mai interrotta tradizione di diritto romano classico si sia tenuta viva in Ravenna (1).

La riprova di tale fatto danno in primo luogo le carte private ravennati, che mostrano conoscenza del diritto romano classico nei secoli remoti del medio evo (2).

A questi si aggiunga la testimonianza concorde degli scrittori medioevali che collegano la storia del nostro diritto medievale con quella del diritto classico, insistendo sul trapasso della Scuola e dei libri legali da Roma a Ravenna: notizia che ha in sè stesso la massima verosimiglianza e che viene confermata dal fatto avere la civiltà antica trovata in Ravenna la sua ultima e splendida dimora. Rileverò fra tali testimonianze quella dell'Odofredo, il quale in un passo celebre sostiene che il testo pisano sia stato portato direttamente da Costanti-

(1) Il mio amico *Luigi Chiappelli*, al quale già nell'estate 1888 avevo comunicato le mie osservazioni intorno all'origine del codice pisano, approvava questi miei concetti e si riprometteva trovarne ulteriori prove nella letteratura preirneriana e nella glossa, della quale egli è senza dubbio fra noi il più profondo conoscitore.

(2) Intorno alle carte di Ravenna, vedi *Bethmann-Hollweg*, *Civilprocess*, V, § 98. e le indagini fondamentali del *Fischer* l. c. dal § 461. in poi.

nopoli a Pisa (cosa inaudita e da escludersi assolutamente), ma pure racconta come sotto Carlo Magno, il ristoratore delle scienze classiche nel medio evo, fiorisse a Ravenna l'insegnamento del diritto romano (1).

In fine la Glossa Accursiana, testimone classico dichiara: essere stato recuperato a Ravenna l'Inforziatum (2), perduto nelle altre scuole: testimonianza, dalla quale risulta, avere Ravenna per tutto il medio evo posseduto un testo *intiero* del Digesto, testo che non può essere (direttamente o indirettamente) altro che quello pisano, poichè fu una copia del testo pisano, — quella che Mommser designa colla lettera Z nella prima e colla lettera S nella seconda Prefazione — che servì ai scrivani dei codici bolognesi.

L'origine ravennate del nostro manoscritto getta luce su varii elementi dello svolgimento che prese il diritto romano nel medio evo. Non solo l'uso del Digesto nella glossa Torinese, la quale secondo la generale opinione nelle sue parti più antiche è opera della scuola Romana o della stessa Ravennate, si spiega sufficientemente con tale fatto, ma con esso anche quel fenomeno singolare,

(1) Il passo di *Bartolo* in rubr. D. DE SOLUTO MATRIMONIO « *semper enim totum volumen Pandectarum (fuit) Pisis* » credo si debba interpretare col *Gaupp*, *Quatuor folia* (Vratislaviae, 1823, p. 30) nel senso, che *Bartolo* abbia voluto appoggiare non sulla parola « *semper* » ma sulla parola « *totum* ». — « *Hiscis verbis (Bartolus) mihi quidem non significari videtur, volumen Pandectarum omni tempore Pisis fuisse, sed ex quo tempore Pisis fuit, semper totum ibi fuisse.* »

I passi d'Odefredo relativi al Digesto sono riportati integralmente dal *Savigny*, *Storia del diritto romano* nel m. e., (trad. Bollati Torino, 1854) vol. I, p. 672 seq.

(2) Il passo intiero della glossa Accursiana al D. 24. 3. v. *quemadmodum* è riprodotto da *Luigi Chiappelli*. Lo studio bolognese nelle sue origini e nei suoi rapporti colla scienza pre-irmeriana (Pistoia, 1888), a pag. 36. Oltre che sulla glossa Accursiana la notizia della provenienza ravennate dei libri di diritto si appoggia sull'autorità dell'*Hostiense*. Sulla scuola di Ravenna, vedi *Bethmann-Hollweg*, l. c. V. § 103.

che è il sorgere della scuola Bolognese, prende un aspetto più giustificato di quello che non ha fin' ora.

Prima però di accennare alla parte che ebbe il manoscritto pisano nella formazione della scuola Bolognese, è d'uopo insistere sulla fortuna che ebbe il nostro codice dal principio del VII secolo fino alla metà dell' XI, in cui sorgono con Pepone e con Irnerio le dottrine della Giurisprudenza moderna.

Per giudicare questa fortuna, non abbiamo altro mezzo se non le aggiunte che durante il medio evo sono state fatte al codice stesso.

Di queste aggiunte medioevali sino a ora non sono state osservate che tre, e tutte e tre nel *Digestum Vetus*. Imperocchè nel titolo « *Ad Senatus consultum Velleianum* » del libro XVI, nella legge 13, 2, la aggiunta *debitore experiri* è giudicata del IX o X secolo; nel titolo « *de usufructu* » del libro VII, nella legge 62, 1, le parole *aut fructus* sono giudicate d'una mano del secolo XI; e lo stesso si dice della parola *Haustum*, che si trova in margine alla legge 3, 3, del titolo « *de servitutibus praediorum rusticorum*. » Ma un esame più attento del codice porterà ad un numero maggiore queste aggiunte o collazioni critiche medioevali (1), ed a me piace rilevare quella che si trova nell' *Infortiatum* nel titolo « *de Excusationibus* » del libro XXVII, alla legge 6, 14. Il Mommsen nella edizione grande del Digesto giustamente ha dichiarato nell'apparato critico a questo passo, che le parole

(1) Tutto ciò che il Mommsen, l. c. pag. LXXXXV, designa nell'apparato critico colla sigla 'f', cioè: « emendationem aetatis recentioris, id est Bononiensis, » (concetto spiegato a pag. XXXVIII sotto la Rubrica: Adscriptiones recentes); e quello che designa colla sigla 'F^{em}', cioè « Florentini libri lectionem emendatam a manu antiqua incerta » — dovrà essere riveduto e formerà per così dire la guida per la storia del codice nel medio evo; storia che si potrà fare soltanto quando ne avremo il facsimilè intiero.

del testo: « *athletae habent a tutela excusationem* » — con quel che segue — sono ripetute in margine del codice dalla mano 'f.', il che vuol dire nell'età Bolognese: chè dunque questa ripetizione non è della medesima mano che scrisse il codice, ma di una mano dell'XI secolo. Questa sbagliò la parola « *athletae* », ed ebbe dei pentimenti, tanto che si vede nella ripetizione in margine rasa una parola ed un'altra in corsivo messa fra le linee (1). La ragione poi della ripetizione in margine era questa: che già allora, cioè nell'XI secolo, il foglio, sul quale erano scritte le dette parole, era in quel posto, cioè sull'angolo inferiore destro, del tutto consunto e l'inchiostro aveva mangiato la pergamena, finissima; per cui risulta che in questi tempi il codice non solo fosse conosciuto, ma si trovasse in mano di gente, che cercava tenerlo integro, lo studiava e che sapeva apprezzare profondamente il suo contenuto. Anzi dirò di più: il trovare in margine al codice note critiche, senza trovarvi scolii o vere glosse, indica, come il manoscritto nostro si trovasse in mano di gente che viveva secondo legge Romana e che aveva presente la Costituzione di Giustiniano, colla quale questi proibiva di glossare il testo delle sue leggi.

Precisamente quest'ultimo fatto serve, secondo mio parere, a provare come il codice si trovasse fuori dell'uso dei Giuristi, e delle loro scuole. È notevole, come tutti i frammenti del Digesto avanti al Mille, che ci sono rimasti, non hanno glosse; anzi i frammenti Napoletani sono riscritti. La ragione per cui questi avanzi si sono conservati, è precisamente, perchè non furono adoperati nell'uso della pratica e specialmente della scuola.

L'unica classe della società poi che vivesse secondo legge romana e che nello stesso tempo possedesse le co-

(1) Sono in tutto 4 righe; invece di 'athletae' si trova scritto: 'aletae'; la parola 'sed' è in rasura; e la parola, che sta *inter lineas* fra le righe 2 e 3, in corsivo, pare d'una mano differente.

gnizioni e la autorità necessaria, per conservare in modo sì ammirabile un tale monumento, l'unico ceto che nel medio evo si trovasse in condizioni fosse anche solamente di possederlo, si è il ceto ecclesiastico. Nel IX secolo andarono in dispersione i codici scritti in caratteri onciali, perchè difficili a leggersi; il codice pisano dunque deve essersi trovato in luogo, ove anche tali monumenti si rispettavano e si leggevano. È cosa rilevante, come precisamente fra il clero si trovano per tutto il medio evo cognizioni di diritto romano classico, e come le prime notizie sulle Pandette stesse ci provengono dalla raccolta di canoni di Ivone di Chartres, dalla Caesaraugustana e da quella così detta Tripertita. La Chiesa romana in certi momenti si è mostrata avversa al diritto classico, per la ragione che l'imperatore vi appoggiava i suoi diritti; ma questo prova che essa non ha mai sconosciuto la importanza capitale del giure romano, e non ha mai desistito di studiarlo. Quindi non sarà un mero caso, se la prima citazione esplicita del Digesto ci proviene da un monastero; e forse avrà un certo significato anche la circostanza che esso è un monastero dell'ordine de' Camaldolesi, di immediata origine ravennate.

Infine vorrei richiamare l'attenzione sopra la seconda sottoscrizioni che si trova nel manoscritto pisano in fine del L.^{mo} libro e precisamente nella seconda colonna sulla recto-facciata dell'ultimo foglio (1). Anche questa seconda

(1) L'ultimo foglio del nostro codice è stato esaminato in particolare modo dal *D. Foerster*, che ne diede conto in una lettera, diretta al *Savigny*, e che si trova nel vol. 2.^o della *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* (Berlin, 1816) a pag. 271. Egli non s'accorse delle due sottoscrizioni; cosa facile a eredere, da chi invece di « Explicit liber XXXXX » lesse: « Finit liber XXXXX. » — La prima sottoscrizione occupava gli interstizii di sei righe; la seconda non sappiamo quanto fosse lunga, essendo tagliato del foglio poco meno di 0,5^m di altezza. Quello che principalmente rilevo si è, che nell'Originale si distingue bene come la rasura delle due sottoscrizioni sia fatta in diversi tempi;

sottoscrizione, messa sotto la prima e contraddistinta da una riga divisoria ondulata, è in gran parte rasa; ma vi rimangono tracce sufficienti per giudicare con certezza la età ed il luogo, in cui è stata scritta. In una questione sì grave non ho voluto fidarmi soltanto di me stesso, e godo di poter citare, in conferma di quel che ora dirò, una delle nostre prime autorità nel campo della paleografia e diplomatica, il professore Cesare Paoli dell'Istituto Superiore di Firenze. Dirò dunque che la seconda sottoscrizione, scritta con un inchiostro diverso e di mano del tutto differente da quella, che scrisse il codice, deve essere attribuita al IX o al più tardi al principio del X secolo, e che essa proviene da una mano di notaro del territorio Longobardo-tosco.

Assai ci gioverebbe sapere cosa fosse detto in questa seconda sottoscrizione. Ma vano sarebbe volerlo indovinare, non essendone conservate che poche lettere di varie parole; ed essendo poi recisa la parte inferiore del foglio con un istrumento tagliente per tutta la larghezza della pagina. A me sembra però che il solo fatto di questa sottoscrizione sia abbastanza eloquente e serva a provare sempre più come il codice nel tempo in cui essa fu aggiunta, si trovasse in mano di gente che ne apprezzava il valore, e per una ragione che noi non conosciamo, trovava necessario farvi apporre una solenne dichiarazione notarile.

Questa conclusione viene appoggiata da varie altre considerazioni. Accennerò con una parola soltanto alla nota dorsale che si trova a tergo dell'ultimo foglio ora de-

il colorito dei due spazi che occupano le sottoscrizioni è differente. Va poi da sé, che il taglio in piè pagina deve essere fatto non solo dopo scritta ma anche dopo rasa la seconda sottoscrizione. — Ad ogni modo è strano, che un taglio del tutto simile a questo dell'ultimo foglio si trovi in fine del libro 29° del nostro codice; mentre la fine del 25° non mostra nulla di riguardevole.

scritto, e che dice in bellissime lettere dell'XI secolo, scritte in senso inverso da fondo in capo della pagina:

« PULCHRA QUASI STELLA »

Più peso ha il fatto che tutti i codici del Digesto dal XII secolo in poi ritornano sul testo pisano, mantenendone una particolarità strana: una trasposizione per colpa del legatore, che vi si trova nei fogli 463 e 464. Ora anzitutto segue da questo fatto necessariamente che il codice deve essere stato conosciuto già innanzi quel tempo, tanto da attirare la generale attenzione; e deve essersi trovato in condizioni da poter essere con tutto il comodo copiato. Inoltre, non potendosi supporre che l'errore del legatore sia originario al codice, bisogna credere che questo già innanzi al XII secolo sia stato rilegato e che il volume allora fosse già passato per molte mani, come infatti prova la nota in margine all'*Infortiatum*, della quale si è parlato di sopra: tutti indizi che concordemente attestano come il codice per tutti i secoli del medio evo fosse conosciuto, studiato, collazionato e copiato.

Per determinare quale influenza il manoscritto pisano abbia esercitato sulla formazione della scuola Bolognese, bisogna risolvere prima una questione pregiudiziale, ed è questa: se il medio evo abbia conosciuto altri manoscritti del Digesto fuori del pisano.

A questa domanda credo si debba rispondere in senso affermativo. Già il fatto d'essere emendato da varie mani il nostro manoscritto stesso conduce a tale conclusione, perchè varii dovevano essere i codici con i quali il nostro è stato confrontato per stabilirne il testo. Dalle grandi lacune poi, che si trovano nei libri 36 e 48, si deve concludere che esso è stato licenziato dalla officina senza che questa fosse in grado di riempire tutte le lacune e di terminare l'intero lavoro di riscontro. Questi codici di riscontro, se è vero quel che sopra si disse, devono avere

sistito se non a Ravenna, certamente in Italia (1). Infatti noi possediamo ancora i frammenti di un codice del Digesto, i così detti frammenti di Pommersfeld, scritti su papiro nel VI secolo, e dei quali è difficile provare che dipendono dal Fiorentino, ma che per i paratitla latini indicano la loro origine italiana, e per il materiale loro, il papiro, la provenienza Ravennate. In secondo luogo sono d'indubitata origine italiana i frammenti napoletani del libro X delle Pandette, i quali se non sono scritti a Bobbio (come sostiene Mommsen), ma piuttosto a Roma, certamente vi si trovavano nel secolo VIII. Specialmente questi ultimi frammenti mi sembrano di una importanza particolare perchè il Monastero Bobiense era ricco di libri giuridici che in parte esistono ancora oggi, sparsi per le biblioteche di Torino, Milano e Roma; e perchè è cosa inverosimile che la scuola di Pavia non ne abbia avuta notizia. Ed è questo il punto in cui conviene osservare come Bologna fosse posta in mezzo fra l'influenza della scuola longobardistica di Pavia e fra quella di tradizioni greco-romane di Ravenna.

Bisogna riflettere, che se furono vivi nel VI e nel VII secolo i rapporti fra Ravenna e Roma (2), essi nell'VIII e nel IX secolo furono intimi fra Ravenna e Bologna. Quest'ultima aveva fatto parte dell'Esarchato, che cadde nel 751; e già dal V secolo Bologna era sede vescovile suffraganea di Ravenna.

(1) Il titolo I del libro 10° ff. conservato nei Gromatici, preso « ex dig. codice a fiorentino diverso » (*Mo.* l. c. p. 111) prova che il m. è. abbia conosciuto altri testi del Dig., oltre il fiorentino. Il ragionamento di *Mo.* intorno ai libri di secondo ordine (l. c. p. VII, seg.) conduce allo stesso risultato; e senza ammettere la nostra tesi non si spiega come la lettera Bononiensis possa tornare su quel testo che *Mo.* chiama Z e che presenta una copia antica del testo nostro fiorentino.

(2) Quanto alla distanza da Roma a Ravenna, ed il tempo che ci voleva nel VII sec. per l'andata ed il ritorno vedi ora il *Sickel* nei 'Prolegomena zum Liber diurnus' (Vienna, 1889) II, pag. 71. Nota 1.

Dall'altra parte i rapporti con Pavia devono essere stati decisivi per le origini della scuola bolognese.

Anche concesso che Irnerio abbia conosciuto il codice pisano, pure questo non può avere influito sulla divisione scolastica di *Vetus, Infortiatum, et Novum*; divisione che Irnerio trovò bell'e stabilita e che malgrado la influenza del testo pisano, nel quale non c'è veruna traccia di divisione, si è mantenuta quasi fino ai nostri giorni.

Strano si è che precisamente quelle istituzioni civili, di cui si occupa l'*Infortiatum*, cioè la dote, la tutela, il testamento, abbiano subito la più grande influenza e la più profonda modificazione dal diritto longobardo, il quale ha sulla famiglia un concetto fondamentale diversissimo dal romano; esso non conosce nè la dote nè il testamento e stabilisce un sistema del tutto alieno dal romano intorno alla tutela. Questi principii poi del diritto longobardo hanno vinto realmente su quelli del diritto romano nel nostro medio evo. Invano cercheresti nei documenti privati italiani dall'VIII sino al XII secolo un vero e proprio patto dotale, un vero e proprio testamento; assai invece vi troverai di Morgincapi, di Mundualdi, e di aggiudicazioni *mortis causa*. Quindi crederei essere quella divisione il prodotto di una scuola, che conobbe il Digesto intiero, ma che non ne volle riconoscere altro se non una parte bensì grande: in modo che quella da essa Scuola trascurata riacquistò forze (I) soltanto col rinascere dello

(1) Con questo naturalmente non si vorrebbe dire che l'*Infortiatum* non possa avere il suo nome per essere stato rinforzato dalle « *Tres partes* », come sostiene il *Krúger* l. c. pag. 382 seg., specialmente 383, nota 33.

Il senso della parola stessa però non mi sembra favorevole a tale opinione. Che la parola '*infortiatum*' valga quanto « rimesso in forza, rimesso nel suo antico diritto » si vede bene dall'opp. « *exfortiatum*, » parola per la quale si consulti il Ducange s. h. v., e per l'Italia v. g. la Carta populi Urbevetani, edita dal *Fumi*, nel Codice diploma-

studio romanistico, con Irnerio, che ridonò alla scienza i libri del Digesto dal XXIV al XXXV. In tal modo si spiegherà anche fino ad un certo punto il trovare tanto raramente il Digesto fra le fonti legali del medio evo; poichè esso è riguardato fino al secolo XI non come un testo di legge, ma come un libro d'insegnamento, che in varii casi serve allo scopo d'interpretare meglio le *Istituzioni*, come nella glossa di Torino, oppure il *Codice*, come nella glossa Pistoiese ed in quella, scoperta poco fa, di Monteprandone (1).

Nel periodo pre-irneriano il diritto romano classico non si è mantenuto puro nè in pratica nè in teoria, ma si è intimamente legato colle leggi e col diritto gentilizio, e da questi ha subito spesse volte una interpretazione particolare. Da tale connubio nacque il diritto italiano medioevale che prese una influenza innegabile sui concetti della glossa Bolognese e quindi su tutta la teoria civilistica italiana, quale servì di base alla recezione del diritto romano nei paesi oltralpe. Di questo connubio abbiamo tracce manifeste nelle carte private di tutta Italia, per esempio in quelle della Liguria e del Genovesato. La forma notarile del contratto che vi si trova, conserva particolarità schiettamente romane come la formola di complesione o v. g. le sottoscrizioni dei testimoni, che si trovano in apposita *notitia testium* in dorso del contratto oppure

tico Orvietano (Firenze, 1884), pag. 762, « si quis.. fuerit derobatus vel exfortiatus »... Di lì il nostro « sforzare. » — « Infortiatus » invece non è il nostro « rinforzato, » forma che si trova tale quale (« rinforthatus, » e simili) accanto a quella; anche come nome proprio. — Nello stesso senso deve spiegarsi la *moneta infortiata*, che non è per niente rinforzata, ma semplicemente moneta rimessa in corso. Con ciò vanno bene d'accordo le parole d'Irnerio stesso, riferite da Odofredo: « ius nostrum augmentatum, infortiatum est. »

(1) *Crivellucci*, I codici della libreria, raccolta da S. Giacomo della Marca, nel convento di S. Maria delle Grazie presso Monteprandone, Livorno, Giusti, 1889, ed. 8. p. 38 segg.

in altra striscia di pergamena a parte: consuetudine che si spiega soltanto colla forma materiale della *tabella romana*, come si vede nelle tavole cerate della Transilvania.

Le tracce di diritto romano appariscono non tanto nel corpo quanto nella introduzione ovvero in fine dei contratti ove il disponente del solito rinuncia sia al beneficio della *Epistola divi Hadriani* e delle *Novae constitutiones*, sia (ed ora cito da carte Genovesi del secolo XII) all'eccezione, che gli accorda la *lex Iulia de praediis inextimatis*, il *S. C. Velleianum*, la « *lex, qua cavetur principalem debitorem primum conveniri debere* », e simili.

A questa rinuncia di certe eccezioni, quali accorda il diritto romano, dovranno la vita quelle opere di giurisprudenza medioevale, che portano il nome di *Exceptiones*, e delle quali l'opera di Pietro è come il modello ed il tipo (1).

(1) Esempi frequenti di queste formole si trovano nelle *M. H. P. Chartae I e II*. Merita di essere rilevata la frequenza della confessione di legge romana « *ex nazione* » nelle carte genovesi, nel XI sec., non solo per l'autore, ma anche per i testimoni. È spessissima la notitia testium in dorso; noto p. e. A. di S. Genova, Archivio segreto, Abbazia di S. Stefano, Mazzo l. a.º 999 (Or.). Le *Exceptiones* sopra nominate si trovano tutte nei celebri Protocolli di Giovanni Scriba (1155-1166) che furono pubblicati (a pezzi ed in modo poco conveniente) nelle *M. H. P. Chartae II*. Quanto alla confessione di legge romana dei testimoni richiamerei l'attenzione sulle carte bolognesi, perchè i testimoni ivi sembrano confessarla in riguardo al caso speciale ed esclusivamente per esso. A. di S. Bologna, Badia di S. Stefano e S. Bartolomeo di Musiano 1057. Luglio 1 (Or.) « *qui in his omnibus lege romana viventes rogati sunt testes.* » Ibidem 1057. pridie idus Julii « *qui tres lege romana viventes rogati sunt testes.* » Ibidem 1062. XIV. Kal. fabr. (Or.) « *qui in his omnibus lege romana viventes rogati sunt testes.* » — Ciò richiama in mente le carte genovesi, ove sulla metà del Millesimo (1160 seq.) si trova spesso in fine la formola: « *abrenuntians in hoc casu iuri ypothecarum, senatusconsulto Velleiano etc.* » Sulla clausola « *in hoc casu* » nei patti dotali vedi il mio saggio « *La confessione di legge etc.* » nella « *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, '1887. — Una indagine fondamentale sulla *confessio legis* porterà nuova luce anche sulla tradizione del diritto romano nel nostro an. s.º.

Le osservazioni ora fatte si possono ripetere nelle carte senesi. Anche ivi le traccie di diritto romano sono frequenti, ma spesse volte intrecciate di concetti gentilizi. Di diritto romano puro merita essere rilevato la citazione letterale di un passo del Codice Giustiniano che si trova in un placito del Duca Gotifredo del 1058; cosa che non può meravigliare in un'epoca, della quale c'è rimasto un Mscr. del Codice come quello che contiene la glossa pistoiese. Però è d'interesse per le nostre ulteriori conclusioni un celebre atto senese del 1176, in cui i consoli di Siena confessano di vivere, insieme con tutta la città « *lege romana* »; fatto singolare e che rammenta in modo strano la introduzione agli Statuti pisani del 1161: giacchè anche la confessione dei Consoli Senesi deve avere avuto la sua giustificazione in una rubrica del Constituto del Comune (1).

Siamo arrivati al punto in cui colla scuola Bolognese comincia ad irradiarsi una viva luce sulla storia della nostra scienza. Se mai rimanesse un dubbio sul carattere leggendario del racconto d'Amalfi, ce lo leverebbero i primordii dello studio Bolognese: poichè il nostro codice è stato veduto in Pisa già nel XII secolo dai Bolognesi stessi. Un passo celebre della glossa dice: « *hoc 'et' addit Martinus; sed Pisis non invenit H(omobonus) Cremonensis* ». Il Mommsen crede che insino Irnerio stesso

(1) *Ficker* l. c. IV, 148: « Item (nos Senensium consules) professi sumus lege romana cum tota civitate vivere ». Lo stesso autore discute questo passo vieppiù nel suo scritto « *Über die Entstehungsverhältnisse der Exceptiones Legum Romanorum* » (Mittheilungen des Instituts für oesterr. Geschichtsforschung, II. Ergänzungsband, 1886) p. 55 seqq. Il passo degli Statuti di Pisa dichiara, che la città (« a multis retro temporibus vivendo lege romana, retentis quibusdam de lege longobarda »), — dopo avere vissuto secondo legge longobardo, introdusse la legge romana, ritenendo però della legge longobarda qualche disposizione. — Sarebbe cosa grata precisare quali siano queste disposizioni, le « *quaedam* » del passo sopracitato.

abbia veduto il testo Pisano: (1) poichè questi in un certo punto dichiara: « *istud ' non ' est; additum a domino Iustiniano.* » Ma certo si è che già nei glossatori più antichi si trova menzione di una *littera pisana*, che talvolta combina, ma talvolta anche differisce dal nostro codice: il che prova, come tutta una serie di generazioni intermediarie deve avere corrotto la lezione buona e come dunque da vario tempo già l'Autentico doveva essere conservato a Pisa.

Dubbio rimane in qual modo il codice da Ravenna sia passato a Pisa e se vi sia andato direttamente per mare, o passo a passo per la via di terra.

A me sembra che le relazioni fra la Romagna e la Toscana in questi secoli siano talmente intime che un trapasso sulla via di mare non offre maggior probabilità di quello sulla via di terra. S. Pier Damiano, che visse sulla metà del mille, racconta, come i Fiorentini abbiano chiesto a Ravenna un consulto su una questione di diritto e come fossero poi soddisfatti dai savii della città; ed in quel tempo uno dei più abili giureconsulti di Ravenna era Fiorentino. Da questi e da molti altri indizi è lecito concludere come i due paesi fossero sotto ogni rapporto da intima amicizia legati.

La carta Aretina, già creduta del 752 (*Muratori A. I. III. 890*) anche che sia dei primi del Mille-cento, pure dimostra come le Pandette fossero conosciute nel cuore della Toscana, prima della presa d'Amalfi e precisamente in città legate tra loro per le relazioni dei loro vescovadi, come Arezzo e Siena (2).

(1) Ne dubita però il *Buonamici*, per quanto si può arguire dallo scritto « I Giureconsulti di Pisa al tempo della scuola bolognese » (Negli « Studi giuridici e storici pubblicati per l'VIII Centenario dell'Università di Bologna », 1888.

(2) Meriterebbe la pena esaminare nuovamente le carte toscane del VIII, IX e X secolo, che contengono allusioni al diritto romano

Se poi il frammento Berlinese del Digesto, che è del IX secolo, non dipende dal testo fiorentino, è d'uopo credere che in questo secolo abbiano esistito e che si abbia avuto modo di copiare altri esemplari del Digesto, e tanto più il manoscritto nostro.

La seconda sottoscrizione del codice pisano ci costringe infine a credere che nel IX o al più tardi nei primi del X secolo il codice si trovasse già in territorio Longobardo-tosco; ed in Toscana stessa la sua presenza dai primi del Millecento è con certezza stabilita.

La prima sottoscrizione della quale si è ragionato in principio, non può essere rasa senza gravi ragioni; ed essa era già sparita quando si fece la copia più antica che del testo fiorentino ci rimane: poichè in queste nostre copie non si trova più nessuna traccia della prima sottoscrizione. — Coloro che sostengono come il nostro codice sia emerso sulla metà del Mille, mi sembrano sviasare il fatto che da questo tempo in poi il codice entra per così dire nel foco degli studi romanistici. Tanto è vero, che da quando egli si trova a Pisa, è ritenuto l'Authentico. Ora questo nembo della autenticità non poteva andare col fatto che in fine del volume si trovava una sottoscrizione, la quale — qualunque cosa essa abbia contenuto — contraddire doveva a questa autenticità, e che per questo deve essere stata rasa.

A chi poi osserva attentamente l'ultimo foglio delle Pandette fiorentine, che siamo dispiacenti non potere presentare in fac-simile, vede che le due sottoscrizioni sono rase in modo differente ed in diversi tempi. La prima che re-

(Ficker, l. c. § 458 seq. con troppo disprezzo passa sopra a queste tracce) poichè specialmente le definizioni che del solito in principio delle carte si trovano, servono a stabilire in quali condizioni si trovasse in questi tempi l'insegnamento del diritto romano nelle scuole notarili. — Cito a caso le carte del Monte Amiata 794. ind. II; 798. Genn. (Brunetti, 3. 313); 819. ind. XII. alle quali si aggiungano varie altre, in parte già note, in parte inedite.

sisteva meno, è rasa perfettamente e non ne rimane per quanto io veda, che la lettera onciale *o* in fine della quarta riga; il fondo della pergamena, finissima, è levigato e pallido ed il distacco dal rimanente del foglio è quasi impercettibile, per cui in fatti essa è sfuggita completamente all'attenzione degli studiosi. — Merita però essere rilevato: che nell'ultima riga di essa si scorgono tracce di lettere d'un inchiostro più scuro che assomiglia moltissimo a quello della seconda sottoscrizione: il che rende probabile, come lo scrittore di questa seconda sottoscrizione abbia cercato di sovrapporre lettere sue a quelle della prima sottoscrizione; e che quindi la prima sottoscrizione esistesse ancora, quando fu messa la seconda.

Questa seconda sottoscrizione, scritta in lettere grandi e con inchiostro assai più nero, resisteva meglio alla « novacula »; si distinguono ancora le aste, rinforzate in cima, dell'età Karolinga ed una parola in fine: « *quidem* » è rimasta intatta (1). Il fondo ha conservato una tinta più scura di quello della prima sottoscrizione; e nel raderlo non fu impiegata quella precisione ed accuratezza come in primo luogo. Anzi, riuscendo vano lo sforzo di levarla dalla pergamena sottile per mezzo di rasura, fu reciso l'intero margine inferiore di tutto il foglio, sì che andarono tagliate in prima colonna anche le ultime parole della legge 211 nel titolo L. XVII, del testo: e facilmente presteremo fede al Torelli, il quale (1553.) dichiara avere trovato reciso il foglio già ai tempi suoi.

Se dobbiamo supporre che la prima sottoscrizione sia rasa dopo messa la seconda, ma prima che il codice fosse portato a Pisa e se troviamo per questo fatto una sufficiente spiegazione nel desiderio di dare al codice l'apparenza d'un

(1) Un occhio più felice del mio forse scorgerà la continuazione delle prime parole [I[ste est] lib[er], che a me sembrano certe. Tra esse e la parola " *quidem* " c'è spazio sufficiente per circa 12 lettere, delle quali la 4^a e la 10^a mostrano l'asta prolungata in cima.

Autentico, tali ragioni non bastano per spiegare la rasatura della seconda sottoscrizione. Io non vedò per essa ragione plausibile altro che quella del passaggio del nostro codice nelle mani d'un possessore di mala fede. Il taglio sopra descritto sembra fatto a Pisa stesso; perchè il codice Bamberghense, il Colladoniano, ed i due Parigini del Digestum novum, tutti quattro del secolo XIII, posseggono ancora l'ultima riga, recisa nel testo pisano: fatto, che però non esclude il caso, che i detti codici provengano da una copia più antica del testo fiorentino, fatta prima che si recidesse l'ultimo foglio (1). Certamente nel radere la seconda sottoscrizione non è nemmeno lontanamente impiegata quella cura, come nella prima: ivi si trattava di sopprimere la esistenza, qui invece di velare il contenuto all'ingrosso: rimangono la riga divisoria e tracce manifeste della scrittura. Ma già il fatto di trovare rasa la prima sottoscrizione indica, che il codice deve essere passato per mani poco scrupolose. L'ipotesi del passaggio nelle mani d'un possessore di mala fede viene poi confermata dalla stessa leggenda d'Amalfi, che non si trova nei cronisti amalfitani, ma bensì in quei pisani e senesi. Essa non aveva ragione di esistere se non quella di deviare la fantasia popolare dal vero luogo di provenienza del manoscritto. Questa supposizione diventa certezza nel sentire il racconto di chi ha visto nel Cinquecento a Pisa coi propri occhi l'atto di donazione, col quale Lothario, imperatore, regalava il codice ai Pisani: falsificazione delle più evidenti (2), e

(1) Crederei che il taglio in piè dell'ultimo foglio debba essere in rapporto colla trasposizione dei fogli per errore del legatore, della quale si è parlato di sopra; perchè il foglio non è reciso soltanto in fondo ma anche sulla costola. Il codice, prima di emergere a Pisa, deve avere subito un rimaneggiamento, che si estese particolarmente sui quattro ultimi fogli.

(2) *Grandt*, Epistola de Pandectis (ed. 2^a, Fir. 1727), pag. 77: « Sed et donationis Lotharianae instrumentum apud eundem Plotium Gry-

degni de' tempi che si divertivano nel raggherminelle di Gualcosio.

Ma la prova più evidente che il Digesto è conosciuto in Toscana sulla metà del Mille, la dà Marturi, al quale ho accennato in principio scorso.

A Marturi appariscono nel marzo 1075, innanzi al conte di Montedoto, messo della Duchessa Beatrice, che siede con Guglielmo, giudice, Pepone, *legis doctore*, le due parti litiganti: Giovanni, avvocato del Monastero di S. Michele di Marturi, e Sigizone, il quale contende al Monastero il possesso di certe terre, sostenendo averle possedute lui e suoi padri per 40 anni, ed opponendo quindi al Monastero l'eccezione di *praescriptio*. Questa *exceptio* di Sigizone viene respinta dall'avvocato del Monastero, il quale per mezzo di un testimonio prova, che già entro questo tempo la lite era stata testata. E dopo varie altre conferme di tale fatto, il messo di Beatrice: « *lege Digestorum libri 1. c. 1. considerata, per quam copiam magistratus non potest restituere in integrum praetor pollicetur* », respinge in *integrum* la Chiesa ed il Monastero di ogni azione ed azione e sottoscrive di propria mano la sentenza, la quale esiste ancora oggi il documento originale di provenienza Bonifazio, all'Archivio di Stato in Firenze.

phium habebatur, Pestis averruncandae causa consulto igitur scriptum, atque ita, expeditissimo compendio, indiscretae reformationis historicorum criticae subductum, ne suppositio proderetur.

(1) Quanto al documento di *Marturi*, dopo nuovo esame critico originale, non posso che associarmi a ciò che ne disse colla maestria il *Fitting* Die Anfänge der Rechtsschule zu Bologna, il quale ne riporta (pag. 83) il testo. Anzi vorrei rilevare dall'opinione di *Fitting*, il fatto che la carta porta due segni differenti, quello di *Segnorectus*, che la scrisse, e quello di *Marturi*, che la dettò e la sottoscrisse di proprio pugno. La parola «

La procedura giudiziaria medioevale costringeva le parti litiganti di presentare al placito non solo i documenti comprobatori, ma di più — conseguenza necessaria del sistema del diritto personale — anche la legge sulla quale esse si appoggiavano, e secondo la quale intendevano essere giudicati. Quindi nel nostro placito non è Nordilo o Pepone che portano seco loro il codice del Digesto; ma è il Monastero che presenta in copia la legge particolare sulla quale appoggia il suo diritto. Ciò risulta dalle esplicite parole del nostro documento, come dallo spirito della procedura civile di questi tempi.

Ora se il Proposto di Marturi era in grado di presentare a Nordilo copia della legge 26, 4, del titolo del Digesto « *Ex quibus causis maiores* », egli doveva aver avuto modo di procurarsela da vicino ed in forma autentica. La

(*'Addo fidem dictis scribens ego Nordilus istis'*) si riferisce a questa firma, non al testo del documento.

Due osservazioni però aggiungerei: la prima che il nome di Pepone non è un nome raro, come sostiene il *Fitting*, l. c. pag. 84, anzi frequente nel Senese e precisamente nel contado di Chiusi sulla fine del Mille e che ho trovato anche nelle carte pistoiesi di questo tempo: v. g. Capitolo d. Catedrale 1097, Nov: 'filius Pepi.'

In secondo luogo osserverei che, se le sottoscrizioni notarili in versi sono nate sotto l'influenza dello studio romanistico rinascendo e del suo disprezzo della formola (come sostiene il *Brunner*, *Privat-urkunde*, p. 85), esse si trovano già sulla metà del XI° secolo e la carta di Marturi ne dà un esempio. Servono di confronto con essa per esempio la donazione della marchesa Beatrice ai monaci di S. Ponziano di Lucca: 1073 genn. 18: *Adrianus laudat quod presens cartula monstrat. Legum Sesmundus subscripsi domate fultus, e meglio ancora 1072 giugno 7. « Subscripsi dictis presens Ardericus istis, »* che mostra una evidente affinità con quella di Nordilo, ed è veramente di provenienza bolognese (Rena e Camici, *Suppl. VII*, n. 11); come alla prima si accosta intimamente Ficker IV. 74, 1076 Marzo, '*Nordilus hec laudat, que presens cartula monstrat.*' Noto infine una carta bolognese (Abbazia di S. Stefano e S. Bartolomeo di Musiano, A. S. Bol.) del 1101 Novembre 7 colla sottoscrizione, « *Nullus sit anceps quod scripsit dicta Iohannes.*

presenza di Pepone (1), il precursore d'Irnerio, in questo atto non può essere attribuita al caso; il suo nome è intimamente legato al rinascere dello studio del Digesto e al riapparire del suo testo intiero. Anche il modo di citare accenna ad un manoscritto che non aveva la divisione e la numerazione dei singoli titoli e delle singole leggi, come non li ha il codice pisano, mentre altri codici li hanno, come per esempio quello a cui appartengono i frammenti di Napoli.

Inoltre, chi non concede trattarsi nel nostro caso del Digesto pisano, deve supporre la esistenza di un altro manoscritto delle Pandette, che si trovasse allora in questi luoghi e che abbia servito all'Abate di Marturi; manoscritto del quale non abbiamo notizia nessuna, mentre la esistenza del pisano in territorio longobardo-tosco dai primi del Decimo secolo è con certezza stabilita.

Infine bisogna considerare, che questa prima citazione esplicita del Digesto ci proviene da un monastero di Camaldolesi e che derivava la sua fondazione direttamente da Ravenna. Infatti, il Monastero di S. Michele Archangelo di Marturi, fondato nell'anno 998 (2), nel 1008 adot-

(1) Assai di buon grado aderirei all'opinione del Prof. *Gaudenzi*, il quale identifica senz'altro Pepone, *legis doctor*, dell'atto nostro, con Pepone, avvocato del monastero di San Salvatore di Monte Amiata che ritorna in altri atti Senesi di questo tempo. (*Appunti per servire alla storia della Università di Bologna e dei suoi maestri*, nel Periodico: *L'Università*, 1889, p. 163. Nota 1). Ma contro una identificazione tale stanno le parole categoriche di *G. Ficker*, IV, 77 Nota: « dass (Pepo, der Vogt des Abts von S. Salvator) derselbe mit dem Rechtslehrer Pepo sei, iet durchaus *unwahrscheinlich* »; al quale si è associato in modo esplicito il *Fitting Anfänge*, p. 84, § XLII.

Un confronto del documento di Marturi colle due carte del Monte Amiata Dec. 1088 e Marzo 1094, nei loro originali, è rimasto senza risultato, perchè nessuno di essi non è scritto da Pepone stesso. — Vedi però quello che nella nota precedente si è osservato sul nome di Pepone, e che serve d'appoggio alla opinione espressa dal *Gaudenzi*.

(2) *Mittarelli*, *Annales Camaldulenses* (Venetiis, 1755), I, 211 seq.

tava la regola di S. Romualdo, fondatore dell'ordine dei Camaldolesi e già abate di S. Apollinare in Classe. Giova rammentare, come Pietro Damiano († 1072) conoscitore profondo del diritto romano classico (1) fosse legato intimamente a S. Romualdo, di cui scrisse la vita (*Bollandisti*, 7 Febr.); e che al tempo di S. Romualdo fosse arcivescovo di Ravenna uno dei più grandi eruditi del suo tempo, Gerberto (il papa Silvestro II). L'ordine dei Camaldolesi continuò e mantenne le tradizioni Ravennati; e le tracce di diritto romano, che si trovano nelle carte d'un altro monastero de' Camaldolesi, in quello di S. Michele in Borgo della città di Pisa (2) confortano la opinione, che il nostro codice sia passato per la mano di monaci Camaldolesi, prima che trovasse la sua dimora più celebre, a Pisa.

Comunque sia, mi sembra certo che il Digesto sia passato per terra ferma, prima di arrivare a Pisa; a determinare con certezza la sua strada mancano ancora i materiali, ma forse da uno studio approfondito dei documenti senesi (3) risulteranno.

(1) Vedi ora specialmente *Fitting*, Neue Beiträge (Zeitschrift der Savignystiftung VII), pag. 18 seq.

(2) Già rilevati dal *Grandi*, l. c. Documenti N° XIV seg. Il merito del Grandi, il suo ingegno e la sua dottrina sono eminenti, ed egli è da mettersi in prima linea fra gli autori sul nostro codice: tra i quali egli, abate di S. Michele in Borgo, pare l'autore provvidenziale.

(3) Assai probabile mi sembra, che il codice già da quando fu messa la seconda sottoscrizione, si trovasse alla Badia di Monte Amiata. Anzi tutto è sorprendente l'analogia che ha la sorte del nostro codice in tutto con quella della Bibbia Amiatina; insino le mutazioni nell'Epigrafe di questa sono fatte precisamente quando fu messa la seconda sottoscrizione alle Pandette. (Intorno a questa Epigrafe vedi la nota del chiarissimo abate *Anziani*: «Data accertata della Bibbia Amiatina», nell'Archivio storico italiano, 1887 Disp. 4^a.) — È poi nota la passione colla quale i monaci Amiatini raccoglievano codici di grande pregio e specialmente tali con miniature; allo scopo

SIGNORI!

Dai luoghi ignoti d'origine per vie tortuose e difficili abbiamo cercato accompagnare il sacro volume finchè riappare nel secolo XII a Pisa ed'attira l'attenzione e l'ammirazione del mondo intiero. Esso assomiglia alla Venera Capitolina, la quale dal suo antico possessore per paura non dei barbari, ma dei cristiani fu nascosta in una nicchia murata della sua casa fra Quirinale e Viminale, ove dopo dieci secoli riapparì intatta. Così anche il codice pisano, appena uscito dalla mano dello scrivano sembra sparire senza traccia per riapparire dopo cinque secoli intatto, come se fosse ora uscito dalla officina. Ma ciò che è permesso agli Dei non lo è ad opera dei mortali. Certamente i Pisani furono custodi gelosi del volume a loro affidato. Nello Statuto del Comune disposero con apposita legge sulla sua conservazione nel tesoro dello Stato ed ancora Bartolo mandava a Pisa per confrontarne il testo.

Firenze, la città assorbente per eccellenza, nel 1406 lo levò e lo portò in Palazzo Vecchio ove, secondo attesta il

di copiarle, avendo in immediata vicinanza le principali miniere di cinabro, che in Italia si trovano, quelle di Santa Fiora e del Siele. Che poi non fossero molto scrupolosi quando si trattava di avere un pezzo singolare, lo prova la Bibbia sopradetta. Infine giova rammentare che la Badia apparteneva al Vescovado di Chiusi, e che frequenti sono le citazioni di diritto romano nelle carte sì di Chiusi come del contado Senese in generale dal sec. VIII in poi. La forma delle carte Amiatine ha delle particolarità, che li avvicina alle carte spoletane, come ha rilevato il *Ficker* l. c. IV. v. Ind. s. v. *S. Salvatore*. Intorno ai rapporti del Monte Amiata con Ravenna vedi il *Mittarelli Annal. Camaldul.* pag. 360 seq. — Se si potesse provare che Pepo, *legis doctor* e Pepo, *avvocato del Monte Amiata*, siano la stessa persona (come sostiene il *Gaudenzi* l. c.), la nostra conclusione diverrebbe certa.

Poliziano, alla luce di torcie si mostrava allo straniero, il quale con una venerazione superstiziosa guardava quelle pagine, che avevano sopravvissuto ai secoli. Finalmente nel 1786, fu trasportato nella Biblioteca Mediceo-Laurenziana, ove trovò un ambiente degno di sè, perchè creato dalla mente divina di Michelangelo. —

Già da secoli spande i tesori della Giurisprudenza classica per il mondo civile; ma a noi sembra dire anche di più, parlandoci di un passato più vicino, il cui sangue è sangue della generazione che vive. E quello che ci dice è questo: che nella storia del diritto italiano le tradizioni della Giurisprudenza classica non furono mai spente; che secoli privi di studio del diritto romano non possono essere stati quelli che conservarono in modo così meraviglioso il nostro volume, lo mantennero nella sua integrità, lo riscontrarono con altri codici e insino lo copiarono, rispettando la costituzione che vietava glossarlo; e che insomma il solo fatto della sua esistenza basta a stabilire, come una catena non mai interrotta conduca dai tempi del diritto classico ai nostri, ed a quell'ultima sintesi del nostro diritto millenario, quale mi sembra essere la nazione risorta ed in un solo amplesso unita.

ERRATA-CORRIGE

- pag. 17, lin. 10 di sopra: *Libellus de verbis legalibus* di Pietro Crasso CORR. *Libellus* di Pietro Crasso
pag. 21 Nota 1, lin. 3 di sotto: 0,5^m: CORR. 0,05^m
pag. 28, lin. 6 di sopra: un placito del Duca CORR. un placito Chiusino del Duca
pag. 37 Nota, lin. 4 di sotto: Annal. Camaldul. pag. 360. CORR. Annal. Camaldul. vol. I. pag. 363.